

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI TERRANUOVA BRACCIOLINI,
MONTEVARCHI E LATERINA-PERGINE VALDARNO
RELATIVA AD ALCUNE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE "VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA"**

TRA

La Regione Toscana, C.F., rappresentata da....., nato a....che interviene, a norma dell'art....., non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana con sede legale in.....;

E

Il Comune di Terranuova Bracciolini, con sede legale in P.zza della Repubblica, 16 a Terranuova Bracciolini (AR) - C.A.P. 52028 – C.F./P.I. n. 00231100512 rappresentato dal, nato a... che interviene, a norma dell'art., non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Terranuova Bracciolini;

Il Comune di Montevarchi, con sede legale in Piazza Varchi, 5 a Montevarchi (AR) - CAP 52025 – C.F./P.I. n. 00177290517 rappresentato dal, nato a... che interviene, a norma dell'art., non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Montevarchi;

Il Comune di Laterina Pergine Valdarno, con sede legale in Via Trento, 21 a Laterina Pergine Valdarno (AR) - CAP 52019 - C.F. n. 90035500512 – P. I. n. 02300770514 rappresentato dal, nato a... che interviene, a norma dell'art., non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Laterina Pergine Valdarno;

PREMESSO CHE

La Regione Toscana è soggetto gestore delle Riserve naturali regionali, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 30/2015 in attuazione della L.R. 22/2015 con la quale è stato disposto il trasferimento alla Regione di funzioni esercitate in precedenza dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze, tra cui quelle in materia ambientale concernenti i parchi, le aree protette e la tutela della biodiversità;

L'art.1 della L.R. 30/2015 detta disposizioni generali per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e l'art. 4 della stessa definisce le caratteristiche delle Riserve Naturali regionali;

L'art. 17, c. 3 della L.R. 30/2015 prevede che i Comuni singoli o associati, possano svolgere attività operative connesse alla gestione delle Riserve Naturali previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali;

L'art. 46 c. 3 e c. 4 della L.R. 30/2015 prevede che per la gestione delle Riserve naturali la Regione Toscana possa avvalersi, previa stipula di convenzione, degli Enti parco e/o dei Comuni, anche in forma associata, ed in tal caso tali soggetti entro il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Giunta Regionale una relazione sulle attività svolte, comprensiva dei dati di cui all'art. 62 della stessa legge regionale;

L'art. 57 della L.R. 30/2015 detta i principi per lo svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione del territorio delle aree protette regionali;

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 11 febbraio 2015 n.10 e prorogato con L.R. 31 marzo 2017 n.15, prevede l'obiettivo B1 "Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette";

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 112 del 10/07/1996 la Provincia di Arezzo ha istituito, ai sensi della L.R. 49/1995, la Riserva naturale denominata "Valle dell'Inferno e Bandella" la cui area ricade all'interno dei Comuni di Laterina-Pergine Valdarno (229 ha), di Terranuova Bracciolini (259 ha) e di Montevarchi (47 ha), come da cartografia allegata all'atto istitutivo e all'atto di modifica dei confini avvenuto con D.C.P. n. 11 del 08/02/2007;

Con deliberazione di Consiglio provinciale n.79 del 23/06/2003, la Provincia di Arezzo ha approvato il Regolamento delle Riserve Naturali "Valle dell'Inferno e Bandella" e "Ponte a Buriano e Penna", successivamente modificato con delibera di Consiglio provinciale n.101 del 26/11/2018;

La Riserva naturale regionale *Valle dell'Inferno e Bandella*, codice ministeriale EUAP0402, Codice Regionale RRAR01, è iscritta nell'Elenco ufficiale delle aree protette regionali, 14° aggiornamento, All. 1 al DOA 2022 approvato con D.G.R. n. 408/2022;

Con delibera di Consiglio regionale n. 342/98 la Regione Toscana ha designato *Valle dell'Inferno e Bandella* come SIC-ZPS IT5180012, iscritto nell'Elenco dei Siti di Importanza Regionale, allegato n. 2 della Scheda B.1 del PAER approvato con D.C.R. n.10/2015;

Con delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2015, n. 1223 sono state approvate le misure di conservazione per tutti i Siti di Importanza Comunitaria; con Decreto MATTM del 24/5/2016 le aree SIC sono state designate quali ZSC (Zona Speciale di Conservazione);

Con delibera di Giunta regionale n.408 del 11/04/2022 la Regione Toscana ha approvato il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano 2022 che:

- contiene le indicazioni operative per la gestione delle Riserve naturali regionali e l'individuazione delle convenzioni da attivare per l'anno 2022, tra le quali quella relativa alla Riserva Naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella;
- inserisce la Riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella tra le aree a gestione aggregata "Aree Umide Interne" insieme alle Riserve Ponte a Buriano e Penna, Bosco di Tanali, Lago di Sibolla, Padule di Fucecchio, Oasi della Contessa, Lago di Santa Luce, Lago di Montepulciano, Montauto con l'obiettivo di attivare sinergie nell'attività di conservazione degli habitat e delle specie oltre che nella promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale;
- riconosce ai Parchi regionali e alle Riserve naturali regionali un ruolo particolare all'interno del patrimonio naturalistico ambientale regionale con l'obiettivo di attivare sinergie nelle attività di conservazione degli habitat e delle specie oltre che nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale;

La Riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella protegge ambienti naturali originati dalla realizzazione, nel corso degli anni '50, di una diga che ha dato vita a zone lacustri e paludose. Le aree umide, la particolare morfologia creata dal fiume, che ha inciso profondamente il fondovalle e generato i "borri" in corrispondenza degli affluenti, costituiscono ambienti molto diversificati, ideali per la diffusione e la riproduzione di numerose specie vegetali e animali. La Riserva è dotata di una rete sentieristica che consente di conoscere i diversi ambienti. L'area, che copre una

superficie complessiva di 530 ha, forma un sistema integrato con la Riserva Ponte a Buriano e Penna e riveste un notevole interesse a livello regionale per la nidificazione e la sosta di uccelli acquatici, tra cui specie rare o minacciate. L'opera del fiume e il lavoro dell'uomo hanno creato un ambiente unico nel suo genere, dove al paesaggio naturale si associano le bellezze storiche ed artistiche della zona;

All'interno della Riserva naturale Valle dell'Inferno e Bandella è presente un Centro visita della Riserva situato in loc. Monticello, ricavato dalla ristrutturazione di una ex scuola primaria e di proprietà del Comune di Terranuova Bracciolini. La struttura ospita, su una parte dell'edificio, la mostra permanente "Le aree umide" ed è attrezzata di sala per incontri pubblici ed attività educative;

Nella Riserva sono inoltre presenti anche numerosi sentieri ed attrezzature realizzate in gran parte su terreno di proprietà Enel Produzione S.P.A. oltre che su proprietà privata. In particolare:

- sentiero GERDA (Grande Escursione delle Riserve dell'Arno), lungo circa 25 km, che collega Ponte a Buriano, nella vicina R.N. regionale "Ponte a Buriano e e Penna", con il Ponte Romito e da qui, nella Riserva naturale "Valle dell'Inferno e Bandella", con l'Acqua Borra, costeggiando la riva destra del fiume; il sentiero è comprensivo di segnaletica verticale e orizzontale;
- altri sentieri e aree attrezzate presenti nei territori di tutti i Comuni, comprensivi di segnaletica verticale e orizzontale sia stradale sia informativa su bacheche oltre a tabellazione perimetrale tra cui il sentiero D, che collega gli ambienti più significativi della sinistra idrografica dall'antico Ponte Romito nel Comune di Laterina P.V. alla sorgente dell'Acqua Borra nel Comune di Montevarchi
- l'area attrezzata e l'orto botanico, in località Castiglioncello nel Comune di Terranuova Bracciolini, e n. 3 postazioni per l'osservazione della fauna a Bandella nel Comune di Terranuova Bracciolini;
- n. 2 parcheggi di scambio per auto a Bandella su terreni di proprietà Enel nel Comune di Terranuova Bracciolini;
- una barca attualmente di proprietà della Provincia ma che il Comune di Terranuova Bracciolini è interessato ad acquisire in uso; la barca viene usata per la navigazione all'interno del bacino che, fino al 2016, è stata regolata da una convenzione stipulata fra Enel e la Provincia di Arezzo;

Gran parte delle infrastrutture e dei servizi sopra descritti, sono stati realizzati dalla Provincia di Arezzo, a partire dalla istituzione delle Riserve naturali e fino al 2015, con contributo finanziario della Regione, provvedendo alla relativa manutenzione ordinaria e gestione, quali beni strumentali per i servizi al pubblico, anche attraverso affidamenti a soggetti privati con contratti di durata pluriennale;

I lavori effettuati su terreni di proprietà Enel sono stati oggetto a suo tempo di autorizzazione all'esecuzione da parte di Enel stessa rilasciata a favore della la Provincia di Arezzo;

Ai sensi della L.R. n. 22/2015, con delibera di Giunta regionale n.1308/2016 è stato definito il passaggio dei beni mobili e immobili tra la Provincia di Arezzo e la Regione Toscana, tra cui quelli presenti nell'Allegato G, con particolare riferimento all' esposizione permanente sulle aree umide presente nel Centro Visita della frazione di Monticello. La Regione è subentrata nella proprietà di detti beni mediante verbale di consegna sottoscritto da Provincia e Regione in data 08/01/2018;

La Regione Toscana, i Comuni di Terranuova Bracciolini, Montevarchi e Laterina-Pergine Valdarno, nel cui territorio ricade la Riserva Naturale, sono interessati a proteggere i valori naturalistici ambientali delle Riserve e a promuovere nel contempo iniziative per la fruizione e la valorizzazione del territorio;

Le parti condividono l'obiettivo comune di valorizzare la Riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella secondo gli indirizzi della programmazione regionale, assicurando le condizioni per la fruizione e valorizzando il patrimonio naturale in chiave educativa e turistica, anche al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle aree protette e del territorio in cui è inserita;

Lo schema di convenzione tra la Regione Toscana e i Comuni di Terranuova Bracciolini, di Montevarchi e di Laterina-Pergine Valdarno per lo svolgimento di alcune attività gestionali della Riserva naturale regionale Valle dell'Inferno e Bandella è stato approvato con D.G.R. n. ... del;

Tutto ciò premesso, i contraenti sopraindicati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 Il presente atto definisce le modalità di collaborazione tra i sottoscrittori per la gestione della Riserva Naturale Valle dell'Inferno e Bandella con particolare riferimento a:

- gestione operativa del Centro Visita della Riserva, all'interno del quale si trovano allestimenti e beni mobili di proprietà regionale;
- manutenzione e realizzazione delle infrastrutture finalizzate a favorire la promozione, la valorizzazione e la fruizione delle aree e ad assicurare un servizio di elevata qualità agli utenti della riserva naturale nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali (allegato A).

Art. 3 - Definizione degli obiettivi

3.1 Le parti condividono, nel rispetto delle finalità istitutive della Riserva naturale e del relativo regolamento, nonché della ZSC e della ZPS e dei principi richiamati in premessa, i seguenti obiettivi da perseguire mediante l'organizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione e comunque attraverso l'attività istituzionale propria di ciascun Ente:

- a) promuovere la corretta conservazione degli ambienti e delle specie che caratterizzano le Riserva Naturale ed i siti di Rete Natura 2000 in attuazione della L.R. 30/2015, del Regolamento e delle Misure di Conservazione di cui alla D.G.R. n.1223/2015;
- b) con particolare riferimento all'area umida di Bandella (nel Comune di Terranuova Bracciolini), promuovere interventi per la gestione della vegetazione tipica e il controllo di specie infestanti fortemente invasive, quali a titolo di esempio, *Amorpha fruticosa*;
- c) promuovere ed attuare ogni forma di collaborazione e sinergia con le altre Riserve Naturali regionali delle "Aree Umide interne", con particolare riferimento a quella di "Ponte Buriano e Penna", finalizzata alla conservazione e alla valorizzazione dei luoghi, al controllo e al monitoraggio del territorio nonché alla sua promozione, incentivandone la corretta fruizione;
- d) incentivare la promozione e lo svolgimento di attività coordinate di educazione ambientale, scientifica e di ricerca anche in correlazione con la didattica ambientale negli istituti scolastici;
- e) promuovere attività produttive ecocompatibili ed i prodotti agro-alimentari tipici, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;

- f) curare la riqualificazione e la rinaturalizzazione di aree degradate o che richiedano interventi di miglioramento ambientale e promuovere progetti pilota relativi ad interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale;
- g) promuovere la corretta fruizione delle riserve attraverso sentieri ed aree attrezzate;

Art. 4 - Impegni delle parti

4.1 I Comuni, nel rispetto delle finalità istitutive della Riserva naturale, dei suoi atti regolamentari, delle misure di conservazione del sito Natura 2000 e dei principi richiamati in premessa, si impegnano a svolgere le attività connesse alla gestione del Centro Visita ed alla valorizzazione della Riserva naturale Valle dell'Inferno e Bandella e del contesto territoriale in cui è inserita, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e secondo le modalità definite all'art. 8.

4.2 Il Comune di Terranuova Bracciolini si impegna in particolare a:

- il mantenimento della destinazione a Centro Visita della Riserva Valle dell'Inferno e Bandella della struttura in località Monticello e alla gestione operativa dello stesso, curandone a sue spese la pulizia e la manutenzione ordinaria e la gestione degli allestimenti e degli arredi, di proprietà della Regione. La disponibilità dei beni mobili di proprietà regionale da parte del Comune avverrà a seguito della sottoscrizione di specifico verbale di consegna;
- la manutenzione, per i tratti di competenza, del Sentiero Gerda, lungo circa 25 km che collega Ponte a Buriano con l'Acqua Borra, nella Riserva Naturale di Valle dell'Inferno e Bandella, previa regolarizzazione del rapporto con le proprietà interessate.

4.3 Il Comune di Montevarchi e di Pergine-Valdarno si impegnano, ciascuno per i tratti di competenza, alla manutenzione del Sentiero D, che consente l'accesso alla Riserva nell'area di competenza del Comune di Montevarchi, previo regolarizzazione del rapporto con le proprietà interessate.

4.3 Tutti i Comuni sottoscrittori della Convenzione si impegnano ognuno per il proprio territorio a:

- a) garantire l'accoglienza dei fruitori delle Riserve naturali attraverso informazioni specifiche inerenti non solo la Riserva Valle dell'Inferno e Bandella, ma anche le altre riserve naturali regionali toscane con particolare riferimento a quelle delle "Aree Umide interne", pubblicizzazione dei servizi connessi alle Riserve ed altre informazioni ambientali relative al territorio ove la Riserva è inserita;
- b) collaborare all'attivazione di forme di gestione congiunta delle due Riserve dell'Arno - Valle dell'Inferno e Bandella e Ponte a Buriano e Penna - nella programmazione di servizi, di attività di promozione e di educazione ambientale e nella riattivazione dei servizi già presenti sul territorio;
- c) collaborare alla manutenzione della sentieristica e delle aree attrezzate e dei parcheggi di scambio, come indicate in premessa, ognuno per i tratti di competenza nei rispettivi territori, previa verifica della proprietà e/o titolo d'uso del terreno sul quale insiste il tracciato del sentiero ed eventuale successiva regolarizzazione di tale aspetto;
- d) collaborare alla manutenzione ordinaria della tabellazione di confine della Riserva, della segnaletica stradale e della cartellonistica informativa situata nel territorio di competenza ed in genere delle strutture funzionali alla fruizione della Riserva concordando tali aspetti nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'art.7;
- e) collaborare alla realizzazione degli interventi di modesta rilevanza di manutenzione straordinaria dei percorsi e degli ambienti qualificanti la riserva relativamente al territorio di competenza;
- f) realizzare specifici programmi didattico-educativi, laboratori didattici, educazione scientifica ed attività di educazione ambientale in generale, avvalendosi anche di spazi interni ed esterni, appositamente allestiti per tale scopo nel Centro Visita, e della collaborazione di Guide ambientali adeguatamente formate ai sensi delle norme vigenti nonché di altre figure professionali qualificate;

- g) realizzare attività di animazione culturale, quali incontri e seminari a carattere divulgativo e/o scientifico su tematiche inerenti le aree protette, la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile, il patrimonio storico-artistico, la cultura materiale, i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato ed altre espressioni culturali;
- h) promuovere, previo accordo con la Regione, sulla base della programmazione regionale e in condivisione con il Gruppo di Lavoro, attività e/o progetti, anche a carattere pluriennale riguardanti la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio ed aventi come punto di riferimento le strutture esistenti e la Riserva Naturale in oggetto;
- i) implementare l'attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla L.R.30/2015, nonché dal regolamento della Riserva naturale.

4.4 Qualora i Comuni intendessero apportare modifiche per il miglioramento funzionale delle strutture, della sentieristica e delle attrezzature a servizio della Riserva, le modalità di intervento e le relative spese saranno preventivamente concordate tra le parti di volta in volta e, anche in questo caso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base della programmazione regionale e in condivisione con il gruppo tecnico di lavoro di cui all'art.7.

4.5 Le attività sopra descritte potranno essere realizzate dalle parti anche per il tramite di specifiche convenzioni e/o affidamenti con qualificati soggetti terzi.

4.6 La Regione Toscana si impegna a:

- cedere in comodato d'uso gratuito gli arredi e gli allestimenti presenti nel Centro Visita di Monticello, registrati nell'inventario dei beni mobili e che restano di proprietà della Regione stessa, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna;
- concorrere annualmente agli oneri relativi alle attività sopra definite, alla realizzazione di programmi specifici di tipo didattico-educativo, alle attività di educazione ambientale e di animazione culturale o di altri programmi inerenti la valorizzazione delle aree protette e la promozione turistica, in coerenza con la programmazione finanziaria dell'Ente ed in funzione delle proprie disponibilità economiche e finanziarie;
- assicurare il raccordo con la gestione delle altre Riserve Naturali regionali, con particolare riferimento alle "Aree umide interne" di cui fanno parte le Riserve Ponte a Buriano e Penna, Bosco di Tanali, Lago di Sibolla, Padule di Fucecchio, Oasi della Contessa, Lago di Santa Luce, Lago di Montepulciano, Montauto, per l'eventuale attivazione di sinergie nelle attività di conservazione di habitat e specie e nella promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale;
- verificare ed eventualmente riproporre l'aggiornamento degli atti di assenso e gli accordi sottoscritti tra Enel e la Provincia di Arezzo, relativamente all'uso delle aree e delle strutture a servizio delle Riserve Naturali sopra elencate;
- collaborare nella verifica della proprietà e/o titolo d'uso dei terreni sul quale insiste la sentieristica e, se richiesto, supportare i Comuni nell'individuazione di eventuali forme per la successiva regolarizzazione di tale aspetto;
- provvedere, se necessario e condiviso, ad organizzare momenti di formazione ed aggiornamento dedicati al corpo di Polizia Municipale sui temi connessi con la protezione della flora e della fauna con specifico riferimento al quadro legislativo e regolamentare vigente nelle Riserve naturali.

4.7 Le parti si impegnano inoltre a valutare la possibilità di attivare congiuntamente specifiche progettualità in materia di tutela della natura e biodiversità, turismo sostenibile, escursionismo, formazione ambientale e naturalistica, sia al fine della partecipazione a bandi e procedure di selezione per l'ottenimento di finanziamenti statali o comunitari, sia per la costituzione di partenariati ed organismi utili al perseguimento delle rispettive competenze istituzionali.

4.8 Le attività di cui ai punti precedenti saranno coordinate e, per quanto possibile, concordate in linea tecnica tra i sottoscrittori nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro di cui all'Art. 7.

Art. 5 - Programmazione delle attività

5.1 Le attività di cui all'articolo 4 dovranno essere realizzate in coerenza con la programmazione regionale di cui all'art. 12 della L.R. 30/2015.

5.2 Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno i Comuni sottoscrittori dovranno trasmettere alla Regione una relazione contenente proposte per l'anno successivo e, a seconda della tipologia delle attività, per il successivo triennio, esprimendosi su quanto proposto dal Gruppo tecnico di lavoro di cui al successivo articolo 7, e che dovrà definire le modalità di gestione della Riserva Naturale da attuarsi nell'anno successivo tra cui:

- l'apertura del Centro Visita nei vari periodi dell'anno, con eventuale previsione di estensione dell'orario nei giorni festivi e prefestivi di maggiore affluenza;
- l'apertura del Centro Visita su richiesta, effettuata con congruo preavviso, in qualunque momento dell'anno, da parte di gruppi e delle scuole;
- il supporto alla visita e alla fruizione della Riserva naturale nonché alle iniziative di fruizione, educazione e sensibilizzazione organizzate da eventuali e diversi soggetti gestori delle strutture a servizio delle Riserve Naturali e di altri soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare attività di servizio e valorizzazione delle aree protette del territorio;
- l'organizzazione del servizio di visite in barca in accordo con Green Power SpA titolare della gestione dell'invaso di Levane;
- le attività di promozione, valorizzazione, conservazione anche mediante l'adesione ad iniziative regionali e del territorio anche in forma di supporto per aree aggregate;
- la disponibilità delle strutture a servizio della Riserva naturale anche per le attività istituzionali organizzate dalla Regione;
- le attività di manutenzione ordinaria della rete sentieristica, delle strutture a servizio della Riserva naturale e degli ambienti qualificanti la stessa previa verifica della proprietà e/o titolo d'uso del terreno sul quale insiste il sentiero ed eventuale successiva regolarizzazione di tale aspetto;
- l'eventuale collaborazione e compartecipazione finanziaria alla realizzazione di iniziative di altri soggetti pubblici e privati interessati alla valorizzazione eco-compatibile del territorio;
- la definizione degli interventi di manutenzione che si intendono effettuare nell'anno successivo;

5.3 La relazione di cui al comma 2 dovrà contenere inoltre una proposta di sviluppo di ulteriori attività e/o servizi in coerenza con gli obiettivi e gli impegni assunti ai precedenti articoli corredata dalla previsione delle risorse economiche necessarie ed accompagnata, nel caso di interventi infrastrutturali, dalle relative proposte progettuali, ponendo particolare attenzione alla manutenzione della sentieristica e delle aree attrezzate, previa verifica della proprietà e/o titolo d'uso del terreno sul quale insiste il sentiero stesso ed eventuale successiva regolarizzazione di tale aspetto.

5.4 Le attività di cui ai punti precedenti saranno concertate e coordinate in linea tecnica tra i sottoscrittori nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro di cui all'art.7. Eventuali integrazioni e modifiche che dovessero intervenire durante il corso dell'anno saranno analizzate e condivise nell'ambito del suddetto gruppo di lavoro.

5.5 Le previsioni contenute nella relazione prevista al comma 2 redatta secondo l'Allegato A al D.D. 11579/2018, potranno concorrere alla definizione del Documento Operativo Regionale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano (DOA-PNAT) di cui al comma 4 dell'Art.12 della L.R. 30/2015 nell'ambito del quale potrà essere programmata la necessaria disponibilità finanziaria.

5.6 Le attività di cui al comma 2 saranno definite dalla Regione nel DOA-PNAT in base all'effettiva disponibilità finanziaria prevista sul bilancio regionale per l'anno di riferimento.

5.7 Per l'anno 2022 le parti condividono di dare avvio alle attività di gestione dei servizi della Riserva dando priorità alle seguenti attività:

1. attività connesse all'apertura del Centro Visita Monticello e all'implementazione delle attività e dei servizi offerti (spese correnti e di investimento);
2. attivazione del percorso di regolarizzazione del rapporto con le proprietà delle aree interessate dalle attività manutentive alla sentieristica;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria sentieristica e aree attrezzate e delle relative attrezzature (spese correnti e di investimento).

Art.6 - Resoconto delle attività svolte

6.1 Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno i Comuni, ciascuno relativamente agli impegni assunti, dovranno trasmettere alla Regione una relazione, redatta ai sensi all'art. 46 c. 4 della L.R. 30/2015, contenente il resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel corso dell'anno secondo l'Allegato C al D.D. 11579/2018.

6.2 Alla relazione dovrà essere allegata la rendicontazione per la determinazione dell'importo esigibile secondo l'Allegato B al D.D. 11579/2018.

6.3 Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere preventivamente esaminati nell'ambito del Gruppo di lavoro di cui all'Art.7.

Art. 7 - Gruppo tecnico di lavoro permanente

7.1 Per l'intera durata della Convenzione è istituito il gruppo tecnico di lavoro permanente allo scopo di condividere, analizzare e valutare le attività previste nella Riserva naturale e lo stato di attuazione delle attività in corso costituito dai seguenti referenti:

- per conto della Regione Toscana:
- per conto del Comune di Terranuova Bracciolini
- per conto del Comune di Montevarchi:
- per conto del Comune di Laterina Pergine Valdarno:

7.2 Il gruppo di lavoro potrà riunirsi su richiesta di ciascuna delle parti a seguito di esigenze specifiche e comunque almeno 2 volte l'anno.

7.3 In particolare entro il 31 ottobre, sulla base dell'attività svolta, il gruppo di lavoro dovrà mettere a punto una proposta di programmazione delle attività e le modalità di gestione di cui al precedente Art. 5 da mettere in atto nell'anno successivo, secondo l'Allegato A al D.D.11579/2018.

Art.8 - Risorse finanziarie

8.1 Per l'anno 2022 la Regione Toscana, in coerenza con il DOA 2022 approvato con D.G.R. n. 408 del 11/04/2022 e con l'integrazione al DOA stesso approvato con D.G.R. n..... del....., riconosce ai Comuni sottoscrittori un contributo per l'avvio dell'attività gestionale della riserva e in particolare per le attività di cui all'Art. 5.6, tenuto conto anche della necessità di garantire una continuità con l'attività precedentemente svolta, pari a:

- a favore del Comune di Terranuova Bracciolini Euro 10.000,00 di spese correnti a valere sull'annualità 2022 ed Euro 10.000,00 di spese di investimento a valere sull'annualità 2023 per

le attività di cui ai punti 1 e 3 dell'Art. 5.7 ;

- a favore del Comune di Montevarchi Euro 5.000,00 di spese correnti a valere sull'annualità 2022 ed Euro 5.000,00 di spese di investimento a valere sull'annualità 2023 per l'attività di cui al punto 3 dell'Art. 5.7;

- a favore del Comune di Laterina Pergine Valdarno Euro 5.000,00 di spese correnti a valere sull'annualità 2022 ed Euro 10.000,00 di spese di investimento a valere sull'annualità 2023 per le attività di cui al punto 3 dell'Art. 5.7;

da impegnare con successivo decreto.

2. Per le annualità successive la Regione ed i Comuni si riservano di quantificare la rispettiva partecipazione economica sulla base delle attività che saranno poste in essere, così come definite nella relazione annuale prevista all'Art. 5, ed in coerenza con la programmazione finanziaria degli Enti nonché delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 9 - Personale

9.1 Le parti si riservano di svolgere le attività oggetto della presente convenzione in economia o mediante affidamento a soggetti terzi nel rispetto della normativa di settore.

9.2 Il personale impiegato dovrà avere comprovate e specifiche capacità ed esperienza nelle attività previste dalla presente convenzione; in particolare in caso di attività di supporto alla visita della Riserva o di programmi didattico-educativi dovrà essere garantito l'impegno di personale con il possesso dei requisiti e della qualifica di cui all'art. 124, comma 2 della L.R. 86/2016.

Art. 10 - Iniziative promozionali e rapporti con i media

10.1 Le parti si impegnano a citarsi reciprocamente in ogni iniziativa didattica, promozionale o divulgativa relativamente all'oggetto della presente Convenzione, ivi compresi eventuali studi tecnico scientifici destinati alla pubblicazione su riviste specializzate. L'impostazione di tutto il materiale divulgativo relativo alle Riserve dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, eventualmente anche nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro di cui all'art. 7.

Art. 11- Durata della Convenzione

11.1 La presente Convenzione avrà durata quinquennale a partire dalla data della sua sottoscrizione, salvo verifica alla data del 31.12.2024 delle disponibilità di bilancio regionale dei pertinenti capitoli relativi al biennio 2026-2027 per la gestione delle Riserve naturali regionali.

11.2 Nel caso in cui in esito alla verifica di cui al comma 1 fosse accertata la mancanza di risorse relative al biennio 2026-2027, la presente Convenzione decade allo scadere del terzo anno dalla data di sottoscrizione della stessa.

11.3 Le parti si impegnano, in prossimità della scadenza, a concordare le modalità di prosecuzione della collaborazione che eventualmente potrà avvenire con la sottoscrizione di un nuovo atto da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

11.4 Regione Toscana può concedere su richiesta, espressa in forma scritta, una proroga della Convenzione per un massimo di dodici mesi per motivazioni tecniche legate alla realizzazione delle attività programmate e non concluse entro il termine di scadenza della Convenzione stessa.

Art. 12 - Recesso e decadenza

12.1 La Regione e i Comuni sottoscrittori si riservano di recedere dalla presente Convenzione per gravi e comprovate inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 3, 4, 5 e 6, previa notifica mediante Posta Elettronica Certificata contenente la sintetica indicazione delle circostanze comprovanti l'inosservanza. In caso di recesso viene fatto salvo il riconoscimento del contributo per le attività già utilmente realizzate alla data del recesso.

12.2 Al verificarsi di qualsiasi situazione giuridica o di fatto che possa comportare l'eventuale risoluzione della presente Convenzione, le parti dovranno reciprocamente darne atto con preavviso scritto di 20 giorni a mezzo di lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata nella quale si dovranno specificare i fatti e/o gli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di risoluzione.

12.3 E' ammesso il recesso unilaterale dalla presente Convenzione per motivi di pubblico interesse, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività già utilmente realizzate alla data del recesso stesso.

Art. 13- Riservatezza/Trattamento dati personali

13.1 Per le attività susseguenti alla presente Convenzione che comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'oggetto della Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

13.2 A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità della presente convenzione siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità della presente convenzione;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14- Firma digitale

14.1 Il presente atto è firmato dalle parti nelle forme previste dall'Art.15 della L.241/1990 (Accordi tra pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15- Controversie

15.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa con la presente convenzione è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 16- Registrazione

16.1 La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Allegati alla presente Convenzione

Allegato A - Cartografia (planimetria della Riserva con indicati i servizi oggetto della Convenzione e legenda descrittiva)

Enti sottoscrittori:

Per la Regione Toscana:

Per il Comune di Terranuova Bracciolini:

Per il Comune di Montevarchi:

Per il Comune di Laterina-Pergine Valdarno:

All. A

Convenzione tra la Regione Toscana e i Comuni di Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Laterina-Pergine Valdarno

